Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze)

(del 3 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge autoambulanze,

decreta:

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Legge autoambulanze e stabilisce i criteri di organizzazione e le modalità di finanziamento del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (di seguito soccorso sanitario).

Dipartimento competente

Art. 2 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell'applicazione della Legge e delle relative norme esecutive.

Comprensori regionali

- **Art. 3** Il Cantone è suddiviso in 5 comprensori delimitati come segue:
- Tre Valli (distretti di Blenio, Leventina e Riviera ./. Claro)
- Bellinzonese (distretti di Bellinzona ./. Isone e Medeglia + Claro)
- Locarnese (distretti di Locarno e Vallemaggia)
- Luganese (distretto di Lugano + Isone, Medeglia e Campione d'Italia ./. Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)
- Mendrisiotto (distretto di Mendrisio + Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)

Requisiti

²Essi concernono segnatamente:

- l'immediatezza d'intervento,
- la composizione degli equipaggi,
- la dotazione in personale operativo,
- la formazione continua del personale professionale e volontario,
- le modalità di mobilizzazione,
- la composizione del parco veicoli (autoambulanze, automediche e veicoli comando),
- la dotazione in attrezzature e materiale medico-tecnico,
- le strutture di conduzione ed amministrative,
- le strutture logistiche.

³Il Dipartimento si avvale della consulenza tecnica della Federazione cantonale ticinese servizi autolettiga (di seguito Federazione).

Riconoscimento

Art. 5 III Dipartimento è competente per l'approvazione dei regolamenti comunali e consortili (per i Servizi gestiti direttamente dagli enti pubblici interessati) e delle convenzioni nei casi previsti dall'art. 10 della Legge.

La relativa istanza deve essere corredata da:

- convenzione (art. 10 Legge),
- statuto e regolamento,
- effettivo del personale impiegato a titolo professionale e volontario e relativa formazione sanitaria.
- effettivo e descrizione dei veicoli e delle attrezzature in dotazione,
- certificazione di allacciamento alla centrale cantonale di allarme.

²Il Dipartimento verifica la conformità dei Servizi ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla Legge.

Tariffe

Art. 6 ¹Le tariffe praticate come pure gli accordi tariffali stipulati con enti assicurativi o altri istituti devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento.

²Le negoziazioni tariffali con gli enti assicurativi sono di competenza della Federazione (art. 15 cpv. 2 lett. c Legge).

³La Federazione emette delle raccomandazioni (linee guida) per la fatturazione di prestazioni che non rientrano nella LAMal.

Sussidi all'esercizio

Art. 7 Il costi riconosciuti per il computo dei sussidi di esercizio sono quelli derivanti dall'applicazione dei criteri giusta l'art. 4 (requisiti) e calcolati sulla base della contabilità analitica e finanziaria.

²Il calcolo del pro-capite cantonale, riferito alla popolazione legale permanente più recente, avviene in base alla formula sequente:

Costi totali riconosciuti

- ./. ricavi da prestazioni
- ./. sussidi cantonali
- = pro-capite teorico cantonale
- ./. altri contributi e ricavi da altre attività
- = pro-capite regionale.

³I conti preventivi dei servizi devono essere trasmessi, per approvazione del dipartimento, entro fine ottobre corredati da:

- conto d'esercizio
- dettaglio dei costi per il personale
- dettaglio degli investimenti.

⁴II Consiglio di Stato determina i sussidi sulla base dei conti consuntivi, che devono essere presentati, entro fine giugno corredati dalla documentazione di cui al cpv. 3.

Sussidi agli investimenti

Art. 8 1Le domande di sussidio agli investimenti sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.

²La concessione del sussidio è di competenza dell'Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10'000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.¹

³L'acquisto è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente per la concessione del sussidio.

⁴Sono ammesse al beneficio del sussidio i veicoli, le relative attrezzature ed i sistemi di comunicazione che rientrano nei limiti dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento. I sussidi sono versati ad acquisto avvenuto e comprovato.

Sussidi alla formazione

Art. 9 1Le domande di sussidio per i corsi di formazione sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.

²La concessione del sussidio è di competenza dell'Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10'000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.²

³Prima dell'inizio del corso deve essere chiesta l'autorizzazione all'autorità competente per la concessione del sussidio, presentando il programma di formazione ed il preventivo di spesa.

⁴La concessione del sussidio può essere subordinata ad ulteriori condizioni particolari.

Centrale di allarme

Art. 10 ¹La centrale cantonale di allarme, Ticino Soccorso 144, riceve le chiamate, le distribuisce e coordina gli interventi di soccorso sanitario.

²A questo scopo, tutti i servizi e gli enti coinvolti in operazioni di soccorso, informano tempestivamente la centrale Ticino Soccorso 144 delle richieste di soccorso sanitario loro pervenute.

¹ Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.

² Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.

Incidenti maggiori

Art. 11 Il Consiglio di Stato stipula una convenzione con la Federazione alfine di disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento della condotta sanitaria nell'ambito del dispositivo incidente maggiore (DIM).

Aggiornamento degli enti

Art. 12 Le domande degli enti, intese ad ottenere dilazioni per l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni ai requisiti prescritti dalla Legge autoambulanze, sono sottoposte per avviso alla Federazione.

Norme transitorie

Art. 13 Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Federazione deve presentare gli statuti per l'approvazione del Consiglio di Stato.

Abrogazione

Art. 14 È abrogato il regolamento di applicazione della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autolettiga del 24 maggio 1977 (del 7 aprile 1978).

Entrata in vigore

Art. 15 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 2003.

Pubblicato nel BU 2002, 435.